

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 65</u> della riunione tenuta presso il Ministero della salute il giorno 30 marzo 2022

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	Х	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	X	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	X	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	Х	
Giorgio PALÙ	X	
Giovanni REZZA	X	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 28 marzo 2022 e alla nota di convocazione integrativa del 29 marzo 2022:

- 1. Aggiornamento situazione epidemiologica nel Paese;
- **2.** Parere sulle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico;
- **3.** Valutazione del protocollo per l'esame da ricercatore presso l'Istituto nazionale di fisica nucleare;
- 4. Parere sulle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali;
- 5. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 16,07.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 L'odierna riunione si tiene presso la Sala Biblioteca del Ministero della salute (sede di lungotevere a Ripa, 1), alla presenza del Sig. Ministro, On.le Dott. Roberto Speranza.

È, altresì, presente il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ing. Fabrizio Curcio.

Apre la seduta il Coordinatore, il quale saluta e ringrazia i presenti all'ultima seduta del CTS, che si è deciso di organizzare presso il Ministero della salute, poiché il Sig. Ministro ha manifestato l'intenzione di rivolgere un indirizzo di ringraziamento ai membri del Comitato per il servizio reso e – tramite il suo Capo Dipartimento – al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, per il supporto prestato ai lavori del CTS, oltre che per la complessiva opera svolta nella gestione dell'emergenza sanitaria. Ringraziamento al quale si associa il Coordinatore, a nome di tutto il Comitato.

Nel ringraziarlo sentitamente della presenza, il Coordinatore dà, quindi, la parola al Sig. Ministro, il quale ringrazia a titolo personale e a nome del Governo il CTS e tutti i suoi membri, nell'attuale composizione e in quella precedente, per l'impegno profuso nel dare supporto alle autorità preposte alla gestione dell'emergenza. Ricorda, quindi, che il 31 marzo sarà una scadenza importante: la fine della gestione di emergenza dell'epidemia, che tuttavia non coincide, evidentemente, con la fine dell'epidemia, poiché questa continua e verosimilmente continuerà a manifestarsi in Italia e nel mondo. La scelta di gestire la pandemia con gli strumenti ordinari è, tuttavia, una scelta dovuta, dopo oltre due anni di gestione emergenziale. Il Sig. Ministro esprime, quindi, l'avviso che – quando, in futuro, si guarderà a quanto è stato fatto in questi anni – tra gli elementi che saranno certamente valorizzati vi sarà questo dello stretto raccordo, che si è riusciti a realizzare, tra la decisione politica e le migliori conoscenze ed esperienze tecniche e scientifiche disponibili. È proprio per questa ragione per cui è stato costituito il CTS, quale luogo di analisi e valutazione delle evidenze scientifiche

MOD. 3



Tresidenzadel Consiglio/dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 di fondamentale ausilio per la ponderazione delle scelte politiche che, spesso in condizioni di assoluta emergenza, è stato necessario adottare negli ultimi due anni. Nel ringraziare nuovamente il Comitato, il Sig. Ministro conferma, pertanto, che questa esperienza continuerà ad essere rivendicata con assoluto orgoglio, forti anche dell'apprezzamento da parte di tutto il Governo, del Parlamento e, a proprio giudizio, dalla stragrande maggioranza della cittadinanza.

Prende, quindi, la parola l'Ing. Curcio, il quale ringrazia tutti i componenti del CTS, ivi inclusi quanti ne hanno fatto parte nella precedente composizione, ricordando come il raccordo tra decisione amministrativa e competenza tecnica costituisce un modello virtuoso e costante, anche nella gestione di tutte le emergenze che impegnano la Protezione civile. Il Capo Dipartimento ringrazia, con l'occasione, il Sig. Ministro per il continuo e costante supporto reso alle strutture della Protezione civile, che è stato fondamentale per la migliore gestione dell'emergenza.

Il Coordinatore ringrazia il Sig. Ministro e il Capo Dipartimento per il lusinghiero apprezzamento del servizio prestato dal Comitato.

Alle 16,25 il Sig. Ministro e il Capo Dipartimento lasciano la seduta.

Si passa all'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno.

Il CTS dà atto di aver ricevuto in visione i dati epidemiologici relativi al periodo 14/03/2022 – 20/03/2022, trasmessi dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), relativi al sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari istituito dal Ministero della salute ed elaborati dalla cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020 (v. allegati).

Dagli aggiornamenti dei dati epidemiologici di ISS e dal monitoraggio del rischio effettuato dalla suddetta cabina di regia, si osserva un aumento della trasmissibilità,





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 dell'incidenza e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica, mentre si continua a registrare una diminuzione del numero di persone ricoverate in terapia intensiva. In particolare, aumenta l'incidenza cumulativa settimanale a livello nazionale: i dati del flusso ISS nel periodo 14/3/2022 – 20/3/2022 evidenziano, in particolare, un aumento, pari a 784 per 100.000 abitanti, rispetto alla settimana precedente, 7/3/2022 – 13/3/2022, quando tale valore era pari a 576 per 100.000 abitanti. Questa tendenza di aumento trova conferma nel periodo più recente sulla base dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute (848 per 100.000 abitanti nel periodo 18-24/03/2022 vs 725 per 100.000 abitanti nel periodo 11-17/03/2022, dati flusso dati aggregati Ministero della Salute).

La fascia di età nella quale si registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è quella tra 10 e 19 anni, con un'incidenza pari a 1.178 per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Al momento, l'incidenza più bassa, ma sempre molto elevata ed in aumento rispetto alla settimana precedente, si rileva ancora nelle fasce di età 70-79 e 80-89 con un'incidenza di 486 e di 458 casi per 100.000 abitanti.

Nel periodo 2 – 15 marzo 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12 (range 0,87-1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente e con un *range* che supera la soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=1,08 (1,05-1,11) al 15/03/2022 vs Rt=0,90 (0,88-0,93) al 8/03/2022.

Quattro Regioni/PPAA sono classificate a rischio alto, a causa di molteplici allerte di resilienza. Le restanti Regioni/PPAA sono classificate a rischio moderato, di cui tre ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il DM del 30 aprile 2020



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 La soglia critica del 10% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva non è raggiunta in alcuna Regione/PP.AA. La soglia del 15% di occupazione dei posti letto di area medica è superata in 10 Regioni/PP.AA.

Rallenta la diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolato ai sensi del DM 30 aprile 2020. Questo tasso si porta al 4,8% (455/9.946) al giorno 22/03/2022, rispetto al 5,3% (502/9.495) al giorno 15/03/2022. Il numero assoluto di persone ricoverate in terapia intensiva diminuisce, passando da 502 (15/03/2022) a 455 (22/03/2022), con un decremento relativo del 9,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche COVID-19 a livello nazionale è in lieve aumento: è pari al 13,8% (8.969/64.989) al giorno 22/03/2022, rispetto al 13,0% (8.473/65.035) il giorno 15/03/2022. Il numero di persone ricoverate in queste aree è aumentato da 8.473 (15/03/2022) a 8.969 (22/03/2022) con un aumento relativo del 5,8%.

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (15% vs 14% la scorsa settimana). È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (37% vs 37%), mentre è in lieve diminuzione quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% vs 49%).

L'attuale situazione, caratterizzata da elevata incidenza, non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento.

Nella settimana di monitoraggio, si continua ad osservare una crescita dei nuovi casi, evidente già dalle tre settimane precedenti. Continua, pertanto, ad essere rigorosamente raccomandato di continuare a rispettare attentamente le misure comportamentali individuali e collettive di prevenzione del contagio, tra le quali, in particolare, il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina, l'aereazione





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 dei locali, l'igiene delle mani, la riduzione delle occasioni di contatto e la particolare attenzione che va posta rispetto alle situazioni di assembramento.

L'elevata copertura vaccinale, in il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l'impatto soprattutto clinico dell'epidemia. Al fine di conferire maggior protezione sia rispetto allo sviluppo di patologia grave, sia rispetto alla riduzione della circolazione virale, il CTS auspica che abbia sempre più efficacia la campagna di somministrazione della dose booster, così come quella di somministrazione del ciclo d'immunizzazione primario nella fascia di età compresa fra 5 e 11 anni.

*

Il Comitato esamina, quindi, il **punto n. 2** dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto l'esame delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico.

Merita, al riguardo, premettere che, per effetto del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quadro normativo di riferimento è significativamente cambiato.

L'art. 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021, rubricato «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto», come modificato dal decreto-legge n. 24 del 2022, stabilisce, in particolare, che dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito, sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente¹.

Inoltre, l'art. 10-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, intitolato «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie», inserito dal decreto-legge n. 24 del 2022, stabilisce che fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
 - 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

_

¹ Queste disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.

Le Linee guida sottoposte all'esame del CTS, dopo aver richiamato tale quadro normativo, dettano alcune prescrizioni aggiuntive, applicabili alla generalità dei trasporti, definite «*Misure di sistema*», e inoltre, nell'Allegato tecnico, ulteriori misure specifiche per i singoli settore del trasporto (settore del trasporto aereo, settore marittimo e portuale, settore del trasporto pubblico locale, settore del trasporto funiviario, settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato, settori dei servizi di trasporto commerciali e non di linea). Da ultimo, le Linee guida contengono un'appendice relativa alla sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro (v. allegato).

Il CTS esprime un complessivo apprezzamento per il documento, che declina, in maniera chiara, misure che appaiono proporzionate all'obiettivo del contenimento dei rischi.

Ferma tale complessiva valutazione, il Comitato formula le seguenti osservazioni, meritevoli di appropriata e puntuale risposta:

- nelle Linee guida, si fa riferimento all'impegno dei viaggiatori di comunicare anche al vettore e alle autorità competenti, ai fini della tracciabilità, la propria eventuale positività al virus, emersa dopo la conclusione del viaggio. Il documento sembra limitarsi, tuttavia, a far leva sul senso civico delle persone interessate, mentre apparirebbe opportuno far riferimento anche alle responsabilità in cui rischia di





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 incorrere chi, consapevolmente o per negligenza, non pone in atto le condotte necessarie ad evitare l'ulteriore diffondersi dell'epidemia;

- nella sezione dedicata al settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato il riferimento alla possibilità di usufruire dei servizi di ristorazione con "modalità semplificate" (pag. 7) appare eccessivamente vago e generico. Assai opportuna sarebbe una più precisa puntualizzazione;
- quanto ai viaggiatori che siano colti sprovvisti di valido green pass, per i quali si prevede la collocazione in luoghi separati, è necessario richiedere che vi sia un adeguato ricircolo dell'aria;
- per i prodotti necessari alla sanificazione e igienizzazione, è sufficiente fare riferimento ai biocidi e ai presidi medico/chirurgici comunemente accettati. È necessario, tuttavia, specificare che la sanificazione frequente deve riguardare anche i servizi igienici;
- l'indicazione sulla necessità di non fari commistioni tra personale di mare e personale di terra (pag. 4) non appare più attuale;
- per i viaggi a lunga percorrenza, appare opportuno indicare al vettore di tenere a disposizione una dotazione di mascherine FFP2, per sopperire ad eventuali esigenze dei viaggiatori. Inoltre, l'indicazione circa l'apertura delle porte dei treni nei momenti di sosta andrebbe estesa alle porte degli scompartimenti, laddove presenti;
- l'obbligo di indossare i dispositivi FFP2 non sembra essere stato esteso anche ai taxi, come, invece, apparirebbe altamente opportuno.

Il CTS esamina, poi, il **punto n. 3** dell'ordine del giorno, che verte sulla valutazione di un protocollo, predisposto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, destinato a disciplinare cinque concorsi da ricercatore, per un totale di 60 posti.





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Anche su tale questione è opportuno richiamare le novità normative introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, che – modificando in tal senso l'art. 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 – ha stabilito che dal 1° al 30 aprile 2022 l'accesso ai concorsi pubblici è consentito ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass base*.

Il Comitato, nell'esprimersi in senso favorevole sul documento ad esso sottoposto, osserva che è opportuno eliminare il riferimento ai guanti monouso, che – come già altre volte evidenziato dal CTS – non costituiscono un presidio indicato, anche per la falsa impressione di sicurezza che inducono nell'utilizzatore.

Andrebbe, inoltre, prevista la sostituzione dei dispositivi FFP2 dopo un intervallo temporale di quattro ore (termine che si presume sarà superato nello svolgimento dei concorsi, considerata la durata delle prove e la necessità di espletare le opportune operazioni preliminari).

Il Comitato passa, infine, ad esaminare il **punto n. 4** dell'ordine del giorno, che riguarda la bozza di Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali predisposte in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Questo articolo, nella versione attualmente vigente, stabilisce che <u>a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022</u>, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, <u>può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, <u>produttive e sociali</u> (allegato).</u>





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il documento – che è destinato all'aggiornamento di quello adottato con ordinanza del Ministro della salute del 2 dicembre 2021, in considerazione della novità introdotte dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – individua alcuni principi di carattere generale, destinati a disciplinare il complesso delle attività regolate dalle Linee guida, e una serie di misure specifiche per i seguenti settori di attività:

- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricreative;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona;
- commercio;
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
- convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sagre e fiere locali;
- corsi di formazione;
- sale da ballo e discoteche.

Il quadro normativo risulta notevolmente semplificato per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 24 del 2022.

Tra le disposizioni che regolano, ad attualità, la materia, merita richiamare:



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 i) l'art. 9-bis del decreto legge n. 52 del 2021, per il quale, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base (con l'eccezione dei soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute), l'accesso, tra gli altri, ai seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;

ii) l'art. 9-bis1 del medesimo decreto-legge, per il quale – con le medesime eccezioni riferite ai minori di dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) – dal 1º al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli

MOD. 3



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso;

iii) l'art. 10-*quater*, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, per il quale, <u>fino al 30 aprile 2022</u> è fatto obbligo di indossare i <u>dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</u>, tra gli altri casi, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi e, comunque, di indossare <u>dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche di altro tipo) in tutti gli ulteriori luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private (a meno che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi). Obbligo, quest'ultimo, che – per le sale da ballo, discoteche e locali assimilati – non vige nel momento del ballo².</u>

Il CTS – rilevato di aver potuto disporre solo nella giornata di ieri del documento, molto articolato e complesso e che avrebbe meritato maggior e più ampio tempo di valutazione – richiama al potenziamento, nella maggior misura possibile, delle indicazioni sull'areazione, sul ricircolo dell'aria e sulla costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Quanto ai riferimenti all'uso dei dispositivi di protezione, che si rinvengono in vari luoghi delle Linee guida, appare più opportuno riferirsi, in via generale, alla normativa vigente, che – come si è visto – contiene indicazioni dettagliate al riguardo. Tale soluzione, inoltre, consentirà l'automatico adeguamento delle Linee guida ad eventuali sopravvenute modifiche normative.

-

² Questi obblighi non si applicano ai i bambini di età inferiore ai sei anni, alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, alle persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo nonché ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Da ultimo, il CTS raccomanda che le linee guida abbiano la più ampia pubblicità e diffusione tra gli utenti dei servizi che ne formano oggetto

*

Alle ore 17,20, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l'attenzione, il Coordinatore, ringraziando tutti i componenti per la disponibilità dimostrata in questo anno di lavoro del Comitato, dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	X	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	X	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	X	
Giorgio PALÙ	X	
Giovanni REZZA	X	

Verbale approvato dopo condivisione via email da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino